

1914  
1951

Ti Ho I 21a

**Legge**  
**che modifica quella del 28 settembre 1914 \*) sull'insegnamento**  
**professionale**

(del 25 maggio 1951)

**IL GRAN CONSIGLIO**

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO,

visto il messaggio 13 giugno 1950 n° 239 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**Art. 1.**

L'art. 3 della legge 6 ottobre 1941 \*\*), che modifica e completa quella del 28 settembre 1914 sull'insegnamento professionale, è abrogato e sostituito dai seguenti articoli, che formano un capitolo della suddetta legge intitolato: « Scuole di avviamento professionale ».

« Art. 1. — Scuole di avviamento professionale con indirizzo artigiano-industriale, agricolo o commerciale e scuole di economia domestica sono istituite nelle diverse regioni, con lo scopo di facilitare agli allievi l'apprendimento di una professione e il loro collocamento a tirocinio e di avviare le ragazze a diventare buone massaie.

§ 1. Queste scuole, generalmente divise per sesso, sono istituite presso la sede dei corsi per apprendisti, coi quali hanno possibilmente in comune la direzione e il corpo insegnante. Esse possono venir create anche in altre località che ne abbiano manifesto bisogno per i lavori ai quali la popolazione si dedica, quando però sia assicurata la frequenza di almeno 15 allievi.

§ 2. Qualora non sia possibile istituire laboratori scolastici, gli allievi seguono le lezioni teoriche in una sede vicina al loro domicilio e le lezioni pratiche in altra sede, appositamente attrezzata e utilizzata alternativamente da più scolaresche.

§ 3. Scuole di avviamento agricolo possono essere istituite nelle regioni rurali, allo scopo di dare agli allievi un'istruzione elementare che permetta loro di coadiuvare nell'esercizio di un'azienda o di prepararsi alla frequenza di una scuola agricola. »

« Art. 2. — Le scuole di avviamento professionale sono obbligatorie per tutti gli allievi che hanno compiuto il 14° anno di età e sono in possesso della licenza di scuola maggiore o del grado superiore.

\*) B. U. 1914, 183.

\*\*) B. U. 1941, 151.

B14 15024

§ 1. I quattordicenni che non hanno ottenuta la suddetta licenza possono frequentare le scuole di avviamento professionale oppure una di quelle menzionate nel § 3 di questo articolo, a condizione che superino un esame di ammissione. In caso diverso essi sono obbligati a frequentare ancora per un anno la loro scuola.

§ 2. Gli allievi sono tenuti a frequentare le scuole di avviamento durante l'intero anno scolastico, anche se nel frattempo essi raggiungano il 15° anno di età. Eventuali eccezioni potranno essere concesse per seri motivi, dal Dipartimento della pubblica educazione.

§ 3. Sono dispensati dall'obbligo di frequentare le suddette scuole gli allievi che seguono regolarmente le classi preparatorie istituite dallo Stato presso le scuole d'Arti e Mestieri, o dai Comuni presso le scuole professionali maschili, femminili o miste, una scuola secondaria o una scuola di economia domestica.»

« Art. 3. — Le scuole di avviamento saranno frequentate anche dalle ragazze quattordicenni che si propongono di iniziare un regolare tirocinio quando abbiano raggiunto il 15° anno di età, e ciò indipendentemente dalla classe in cui si trovano alla fine dell'anno scolastico.

Le allieve che non intendono diventare apprendiste dovranno seguire le scuole di economia domestica organizzate dallo Stato o dai Comuni, per una durata che sarà stabilita dal regolamento.»

« Art. 4. — Gli allievi che intendono dedicarsi all'agricoltura possono iniziare a 14 anni il tirocinio agricolo e sono in tal caso prosciolti dall'obbligo scolastico, o frequentare per un anno l'istituto agrario cantonale, la cui prima classe è da considerare come scuola di avviamento agricolo.»

« Art. 5. — Agli allievi che hanno frequentato con successo la scuola di avviamento, in applicazione dell'art. 19 cpv. 2 della legge federale sulla formazione professionale 26 giugno 1930, la Commissione di vigilanza sugli apprendisti potrà abbreviare la durata del contratto di tirocinio.»

« Art. 6. — La durata delle scuole di avviamento professionale è, di regola, di nove mesi.»

« Art. 7. — Lo Stato e i Comuni facilitano la frequenza delle scuole di avviamento a coloro che abitano a più di tre chilometri dalla sede delle scuole stesse, assumendo le spese di viaggio in parti eguali. In casi speciali sarà organizzato direttamente un servizio di trasporto per gli allievi di una determinata regione.»

« Art. 8. — Materie principali d'insegnamento nelle scuole di avviamento professionale sono il disegno pre-professionale, le cognizioni professionali elementari, l'italiano, il francese, l'aritmetica, la contabilità, la istruzione civica, la geografia e il lavoro manuale.

§ 1. Le esercitazioni pratiche potranno svolgersi in laboratori scolastici o in laboratori privati. Eventuali contratti con padroni di laboratori sono stipulati dal Dipartimento della pubblica educazione.

§ 2. Nelle classi femminili si impartisce anche l'insegnamento teorico e pratico dell'economia domestica.»

« Art. 9. — I Comuni nei quali hanno sede le scuole di avviamento devono mettere a disposizione i locali e provvedere all'arredamento delle aule, all'illuminazione, al riscaldamento e alla pulizia.

§. Lo Stato fornisce alle scuole i locali necessari dove esso possiede istituti o edifici scolastici disponibili. Anche in questo caso ai Comuni incombe l'obbligo dell'arredamento, dell'illuminazione, del riscaldamento e della pulizia. »

« Art. 10. — Quando le scuole di avviamento devono servire a più Comuni, questi sono, con decisione del Consiglio di Stato, costituiti in consorzio.

§ 1. Tutte le spese, comprese quelle del trasporto degli allievi, sono ripartite tra i Comuni consorziati in ragione del numero degli allievi di ciascun Comune.

§ 2. I Comuni i quali, per la loro distanza o per altro motivo, non possono essere compresi nel consorzio, devono versare al Comune dove la scuola ha sede un contributo annuo non superiore a fr. 50.— per allievo, anche se fanno già parte di un altro consorzio. »

« Art. 11. — I Comuni che organizzano le scuole, e rispettivamente i consorzi, hanno l'obbligo di fornire gratuitamente il materiale scolastico agli allievi.

§ 1. Essi provvederanno inoltre a organizzare a loro spese un servizio di refezione per coloro i quali non possono rincasare a mezzogiorno.

§ 2. I Comuni da cui provengono gli allievi devono contribuire alle spese per la refezione nella misura che sarà fissata dal regolamento. »

« Art. 12. — Agli alunni delle scuole di avviamento professionale sono applicabili le disposizioni della legge sull'insegnamento elementare. »

#### Art. 2.

La presente legge, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fisserà la data dell'entrata in vigore di tutte o di parte delle sue disposizioni.

Bellinzona, 25 maggio 1951.

Per il Gran Consiglio,

Il Presidente,  
**P. Pellegrini.**

I Consiglieri Segretari,  
**U. Bianchi.**  
**S. Tarchini.**